ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO

Art. unico

L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche' dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento. Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purche' applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante".

Versione in vigore dal 8 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo
Estremi	Legge 12 ottobre 1966, n. 850
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esenzioni-fiscali-sui-carburanti-e-lubrificanti-a-favore-delle-scuole/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it